COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE **RAMPA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 11

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (1027);

CARUSO ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (659);

FOSCHI e FRACANZANI: Riforma dell'Istituto superiore di sanità (823) 12

PRESIDENTE 12, 16, 54

ANDREONI 16

BALLARDINI 53

BERLINGUER GIOVANNI 52

CARUSO 17, 22, 23, 29, 39

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione* 13, 17, 23

DE CARNERI 23

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* . . . 16, 17, 42, 54

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* 23 39, 42

FOSCHI 15, 53

RICCIO STEFANO 16, 17

TOZZI CONDIVI 16, 17

TRIVA 15, 16, 17

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione* 12, 17, 23

Votazione segreta:

PRESIDENTE 54

La seduta comincia alle 17.

DEL DUCA, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bellotti, Schiavon, Giovanni Berlinguer e Del Pennino sostituiscono rispettivamente i deputati Galloni, Cossiga, Ingrao e D'Aniello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (1027); e delle proposte di legge Caruso ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (659); Foschi e Fracanzani: Riforma dell'Istituto superiore di sanità (823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caruso ed altri: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità »; e Foschi e Fracanzani: « Riforma dell'Istituto superiore di sanità ».

Desidero comunicare agli onorevoli colleghi che nella giornata di ieri si sono riuniti rappresentanti dei vari gruppi per esaminare gli emendamenti al provvedimento proposti dai relatori; devo dire che, tranne per alcuni punti, si è manifestata una larga convergenza di opinioni. Pertanto ritengo opportuna prima di aprire la discussione sulle linee generali e se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, una rapida illustrazione degli emendamenti preannunciati, da parte degli onorevoli relatori, al fine di far conoscere a tutti i colleghi il tenore degli emendamenti stessi.

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione*. A parte alcuni emendamenti, abbiamo apportato una serie di modifiche di ordine tecnico, che si sono rese necessarie in seguito all'approvazione del decreto sulla dirigenza, specialmente per quanto si riferisce al personale amministrativo e di biblioteca.

Per cominciare, all'articolo 7 abbiamo ritenuto opportuno sostituire le seguenti parole: « direttore dei servizi del personale e amministrativi dell'Istituto » con le altre: « capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto ».

Inoltre in tutti gli articoli le parole: « capo ufficio » si sostituiscono con le altre: « primo dirigente ».

All'articolo 14 si ritiene opportuno inserire un emendamento, nel senso di attribuire al direttore dell'istituto, che è anche capo del personale, la facoltà di promuovere la azione disciplinare nei confronti del personale dipendente.

All'articolo 16 si intende sostituire il titolo con il seguente: « Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale », e inserire alla prima frase il seguente emendamento: « Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'istituto ai sensi dell'articolo 14, ... ».

L'articolo 19 ha dato origine ad un certo dibattito. A questo proposito devo dire che c'è stata una osservazione, formulata dai colleghi Caruso e Triva, secondo la quale non si poteva inserire in questo articolo, che riguarda i contratti, il riferimento alle attribuzioni specifiche del direttore dell'Istituto, essendo queste attribuzioni già fissate nel titolo che riguarda il direttore stesso.

Ora, il relatore non ha alcuna difficoltà a limitare l'emendamento soltanto al secondo comma dell'articolo 19.

Agli articoli 20, 21, 22 e 23 ci sono soltanto modifiche di carattere tecnico.

L'articolo 33 viene sostituito dal seguente: « La carriera direttiva amministrativa e quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 »; in quanto il personale viene inquadrato nella dirigenza.

L'articolo 38 viene soppresso altrimenti diventerebbe incompatibile con l'articolo precedente.

All'articolo 64 viene apportata una modifica tecnica.

All'articolo 67 vengono sostituiti i commi terzo, quarto, quinto e sesto. Con questo articolo viene data ai dirigenti generali ed ai ricercatori la facoltà di optare o per il trattamento omnicomprensivo o per quello conseguente al riordinamento universitario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dire se optano per la dirigenza, però conservando la facoltà di rinunciare a questa opzione ed accettare in seguito il trattamento derivante dal riordinamento universitario. È ovvio che una volta che hanno rinunciato alla dirigenza, in attesa del trattamento universitario, non potranno rioptare per questa. Se optano per la dirigenza si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'articolo 20 prevede l'orario di lavoro e l'articolo 50 stabilisce l'abolizione di tutte le indennità accessorie, in quanto la dirigenza

prevede il trattamento economico omnicomprensivo.

L'articolo 68 viene soppresso in quanto incompatibile con il decreto sulla dirigenza.

All'articolo 79 vengono aggiunte le parole « anche in ruolo », in quanto sembra illogico riservare solo al personale non di ruolo la facoltà di inquadramento nella carriera superiore a quella di appartenenza. Poi nello stesso articolo si effettua una correzione tecnica aggiungendo le parole « e sia stato assunto ». Questo articolo aveva suscitato qualche perplessità, ma penso che il Governo sarà d'accordo nel mantenere la dizione dell'articolo con le modifiche citate.

Infine si sopprimono le tabelle *c*) e *d*) relative alla carriera amministrativa e a quella di biblioteca.

Non ho altro da aggiungere tranne che raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione*. Mi rimetto a queste osservazioni del collega Vecchiarelli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che come testo base venga adottato il testo del disegno di legge n. 1027.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(*Natura e funzioni*)

L'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico, dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica, del servizio sanitario nazionale, che a sua volta è diretto dal Ministero della sanità.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera *c*) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'Istituto è tenuto a comunicare al ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Servizi a pagamento*)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del ministro della sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella *A*) annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella *A*) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del ministro della sanità di concerto con quello del tesoro.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

(*È approvato*).

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(*Ripartizione dell'Istituto - Laboratori*)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 63 della presente legge.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Servizi generali*)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi del personale e amministrativi;
2) biblioteca;
3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 63.

(*È approvato*).

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

ART. 6.

(*Organi collegiali ed individuali*)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;

i direttori di laboratorio;

il direttore dei servizi del personale e amministrativi;

il direttore della biblioteca;

i direttori dei servizi tecnici;

i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA.

ART. 7.

(*Comitato amministrativo: composizione*)

Il comitato amministrativo è presieduto dal ministro della sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da due esperti, dei quali uno designato dal ministro della sanità ed uno dal ministro del tesoro;

d) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

e) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

f) dal direttore dei servizi del personale e amministrativi dell'Istituto;

g) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del ministro della sanità e durano in carica tre anni.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al punto f) sostituire le parole « direttore dei servizi del personale e amministrativi dell'Istituto » *con le altre* « capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto »;

Al penultimo comma sostituire le parole « capo ufficio », *con le altre* « primo dirigente ».

Gli onorevoli Caruso, Venturoli, Triva e Giovanni Berlinguer hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera c) aggiungere le seguenti parole: « da due esperti designati d'intesa dalle regioni tra loro o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal ministro della sanità ».

TRIVA. La ragione della presentazione dell'emendamento di cui il primo firmatario è l'onorevole Caruso è estremamente ovvia: poiché il comitato amministrativo è composto anche da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani e da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia è oltremodo opportuno che nella sua composizione rientrino degli esperti designati dalle regioni. Le regioni, infatti, hanno poteri primari in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, quindi la necessità della loro presenza all'interno degli organi direttivi dell'Istituto superiore di sanità è di tutta evidenza.

Sorge a questo punto, però, il problema del meccanismo della designazione, poiché le regioni non hanno associazioni nazionali, come l'ANCI per i comuni e l'UPI per le province. In questo senso abbiamo suggerito la doppia formula dell'intesa fra le regioni stesse, o in mancanza di questa intesa, della competenza attribuita al Ministero della sanità di nominare due rappresentanti scelti fra gli assessori regionali.

FOSCHI. Desidero dichiarare che in linea di principio concordiamo su questo emendamento, come del resto avevamo già detto nella riunione informale di ieri. Si tratta di una norma che era già contenuta nella nostra proposta della passata legislatura e che adesso era sfuggita alla nostra attenzione.

Per quanto riguarda la formulazione ci rimettiamo al Governo.

TRIVA. Non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare una eventuale formulazione di questo emendamento da parte del Governo. Poniamo però la condizione che il potere primario della designazione sia riconosciuto alle regioni.

TOZZI CONDIVI. Si potrebbe dire che fino a quando manchi l'iniziativa da parte delle regioni, la designazione spetterà al Governo.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Avevamo notato anche noi la carenza di una norma che attribuisca rappresentanza alle regioni in seno al comitato amministrativo. Siamo quindi favorevoli all'emendamento presentato. Abbiamo però qualche perplessità circa il numero dei rappresentanti; da parte nostra intendevamo proporre un rappresentante per le regioni, ma dal momento che si è insistito affinché alle regioni siano dati due rappresentanti abbiamo pensato di portare a tre gli esperti nominati dal Governo (dei quali due designati dal ministro della sanità ed uno dal ministro del tesoro), per avere una maggiore possibilità di equilibrio nel numero complessivo dei componenti del comitato amministrativo.

Poiché tutti sappiamo quanto possa essere difficile l'intesa fra le regioni per la designazione degli esperti, si è pensato di sottoporre all'esame delle Commissioni una formula che stabilisca la scelta di due esperti da parte del ministro della sanità o del Presidente del Consiglio, fra le persone all'uopo designate dai presidenti delle regioni.

Certamente l'intesa tra le regioni non sarà facile ottenerla, pertanto se adottassimo l'altra formula si faciliterebbe il meccanismo e l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Mi pare di rilevare che sul principio da seguire non c'è alcun dissenso; tuttavia il Governo propone un suo emendamento che riguarda, non il metodo, ma la composizione del comitato.

Ritengo che la miglior cosa sia per il momento di lasciare impregiudicato questo problema, e tentare di risolvere il nodo essenziale che riguarda il metodo di designazione. A questo proposito vi è una proposta degli onorevoli Caruso ed altri, ed una proposta del Governo non ancora concretizzata in un emendamento.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo propone la seguente lettera *c*): « da tre esperti, de quali due designati dal ministro della sanità e uno dal ministro del tesoro; ». La nostra pro posta in riferimento all'emendamento aggiun tivo Triva risulta così formulata: « da due esperti scelti dal ministro della sanità fra le persone all'uopo designate dai presidenti delle regioni ».

TOZZI CONDIVI. Ritengo che la proposta formulata dall'onorevole rappresentante de Governo in relazione all'emendamento Triva non offra possibilità di soluzione, in quanto non vedo cosa si potrebbe fare in mancanza di designazione da parte del ministro della sanità. Pertanto io proporrei il seguente emen damento: « da due esperti in rappresentanza delle regioni nominati dal ministro della sa nità, fino a tanto che le regioni non li desi gnino direttamente ».

ANDREONI. Devo dichiarare che mentre non sono d'accordo sulla seconda parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Caruso, ritengo che la prima parte vada bene Non dobbiamo fare in questo momento il processo alle regioni e discutere se raggiungeranno o meno l'intesa; il Governo comunque entro 30 giorni nominerà questi rappresentanti.

Pertanto penso che sopprimere la prima parte dell'emendamento implicherebbe un atto di sfiducia nei confronti delle regioni.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro a nome del Governo di accettare l'emendamento nel contenuto, mentre per la forma mi rimetto al giudizio delle Commissioni.

RICCIO STEFANO. Desidero brevemente manifestare alcune perplessità in ordine a questo emendamento. Ritengo che non si possa approvare una norma di questo genere, e mi riferisco all'intesa tra le regioni, in quanto queste sono organi costituzionali autonomi. Pertanto sarebbe stato necessario prevedere nella norma una assemblea delle regioni unite, che avrebbe dovuto designare, da parte di tutte le regioni, dei rappresentanti in un determinato organo. Mancando un istituto di questo genere, stabilire l'intesa tra le regioni, mi sembra che non significhi nulla.

O questa intesa è sostanziale, nel senso che è espressione di tutte le regioni, ma in questo caso manca l'interlocutore. Oppure se noi vogliamo disporre in modo che le regioni possano e debbano procedere alla designa-

zione, in questo caso non possiamo demandare al Governo la facoltà di indicare quelli che devono essere eletti a rappresentanti delle regioni.

CARUSO. Non so se l'onorevole Riccio voglia fare di questo suo intervento una specie di pregiudiziale formale o se sia intervenuto per manifestare delle perplessità che io credo non esistano dal punto di vista costituzionale, perché quando nel nostro emendamento prevediamo l'intesa delle regioni, abbiamo chiaramente individuato enti distinti che si devono mettere d'accordo fra di loro. Non abbiamo proposto l'assemblea delle regioni unite, perché non pensiamo che vi possa essere come *pendant* dell'assemblea delle nazioni unite.

TRIVA. Al Ministero della programmazione vi sono decine di comitati in cui vi sono esperti designati d'intesa dalle regioni.

CARUSO. I tecnici in questione devono essere i rappresentanti delle regioni e pertanto non possono essere nominati dal Governo in rappresentanza di queste. Che senso ha dire che il Governo nomina due tecnici come rappresentanti delle regioni? Anche nell'ordinamento civile chi nomina un proprio rappresentante lo deve fare direttamente.

Il nostro emendamento prevede che le regioni debbano raggiungere un accordo fra di loro per nominare i due esperti; se nei termini stabiliti non riescono a raggiungere questa intesa, per impedire che ciò paralizzi l'istituto, abbiamo previsto una norma di salvaguardia con l'intervento sostitutivo del ministro della sanità.

RICCIO STEFANO. In mancanza di designazione da parte delle regioni, l'organo potrà funzionare?

CARUSO. Sì, perché abbiamo previsto due assessori regionali alla sanità nominati dal ministro della sanità.

RICCIO STEFANO. Propongo allora un subemendamento tendente a prevedere l'intesa dei presidenti delle giunte regionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Caruso ed altri:

Sostituire alle parole: « dalle regioni tra loro » *le altre*: « tra i presidenti delle giunte regionali ».

TRIVA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione dei relatori e del Governo?

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole al testo del Governo, in quanto mi sembra più realistico.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione*. Mi sembra che il testo dell'onorevole Caruso, con il subemendamento proposto dall'onorevole Riccio sia valido, perché tiene conto di una realtà effettiva, e cioè dell'impossibilità di convocare tutti i consigli regionali per la designazione, mentre è possibile convocare venti persone, per la designazione da parte dei presidenti delle giunte regionali.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Poiché non sono contrario alla sostanza dell'emendamento, mi rimetto alle Commissioni per la formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, ritira il suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Le argomentazioni espresse in questa sede non mi hanno convinto, ma poiché le Commissioni sono d'accordo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Riccio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Caruso ed altri, così come risulta modificato dopo l'approvazione del subemendamento Riccio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo alla lettera *c*).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina alla lettera *f*).

(*È approvato*).

CARUSO. Siccome noi riteniamo illegittimo il decreto sulla dirigenza, anche se è diventato efficace con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, preannuncio che ci asterremo su tutti gli emendamenti che fanno riferimento a questo decreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina al penultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA.

ART. 7.

(*Comitato amministrativo: composizione*)

Il comitato amministrativo è presieduto dal ministro della sanità o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da tre esperti, dei quali due designati dal ministro della sanità ed uno dal ministro del tesoro;

d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanità nominati dal ministro della sanità.

e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;

h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del ministro della sanità e durano in carica tre anni.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(*Comitato amministrativo: adunanza*)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal ministro della sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il Comitato amministrativo:

1) sentito il parere del comitato scientifico propone al ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 34, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;

2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il fuzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per

il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

6) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore dei servizi del personale e amministrativi.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « direttore dei servizi del personale e amministrativi » *con le altre*: « capo dei servizi amministrativi e del personale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(*Consiglio di laboratorio*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) alla assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discussi e approvati in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Assemblea di laboratorio o di servizio*)

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Comitato scientifico*)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al comitato amministrativo in ordine alle questioni di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1);

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa del-

l'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; è il capo del personale dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segretaria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento, già illustrato in precedenza:

Al primo comma sostituire le parole « è il capo del personale dell'Istituto » *con le altre* « promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, che dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(*Attribuzioni del direttore di laboratorio*)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Attribuzioni del direttore dei servizi del personale e amministrativi*).

Il direttore dei servizi del personale e amministrativi coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento, già illustrato in precedenza:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 16.

(*Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale*).

Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

CARUSO. A nome del gruppo comunista dichiaro di votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina, interamente sostitutivo dell'articolo 16.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(*Attribuzioni del direttore di servizio tecnico*)

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Attribuzioni del direttore di reparto*)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

ATTIVITÀ CONTRATTUALE — PROGETTI — PROGRAMMA

ART. 19.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire cinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto

concorso, a lire dieci milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinque milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o soppressione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente le lire un milione cinquecentomila.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire dieci milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire due milioni e non eccedenti lire dieci milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

Gli onorevoli Caruso e Triva hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al secondo comma, alla terza riga, la parola « cento » *con l'altra* « cinquecento », *alla sesta riga la parola* « cinquanta » *con l'altra* « duecentocinquanta »;

sostituire al terzo comma, alla quarta riga, la parola « cinquanta » *con l'altra* « duecentocinquanta », *alla settima riga la parola* « dieci » *con l'altra* « cento »;

sostituire al quinto comma, alla terza riga, la parola « cinque » *con l'altra* « cinquanta », *alla dodicesima riga le parole* « un milionecinquecentomila » *con le altre* « cinque milioni »;

sostituire al sesto comma, alla quarta riga, la parola « dieci » *con l'altra* « cinquanta », *alla sesta riga la parola* « due » *con l'altra* « dieci », *alla settima riga la parola* « dieci » *con l'altra* « cinquanta ».

CARUSO. Nella riunione informale di ieri sera, ci eravamo riservati di approfondire la questione relativa a questo articolo. Siamo pervenuti alla conclusione di accettare la formulazione dell'articolo nel suo complesso con la modifica che proponiamo e che ha lo scopo di allargare la sfera di azione dell'Istituto.

PRESIDENTE. Qual è il parere dei relatori e del Governo?

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione*. L'emendamento presentato ci trova consenzienti.

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione*. Gli emendamenti che noi avevamo proposto davano maggiore sveltezza all'Istituto, ma poiché si è adottato il presente testo esprimo parere favorevole all'emendamento presentato.

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Se le Commissioni ritengono che con questo emendamento si snelliscano sufficientemente le attività dell'Istituto, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo Caruso e Triva.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo Caruso e Triva.

(*È approvato*).

Voteremo ora il terzo emendamento sostitutivo Caruso e Triva.

DE CARNERI. Mi sembra che non sono stabiliti dei termini entro i quali il Consiglio di Stato deve pronunciarsi; mentre sarebbe auspicabile fissare un termine.

PRESIDENTE. Onorevole De Carneri se ritiene sufficiente che le sue osservazioni siano inserite a verbale potremmo procedere nei nostri lavori.

DE CARNERI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il terzo emendamento sostitutivo Caruso e Triva.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto emendamento sostitutivo Caruso e Triva.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19, quale risulta dopo l'approvazione degli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Contratti con ditte estere*)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del direttore dei servizi del personale e amministrativi o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « non inferiore a capo ufficio » *le altre*: « di primo dirigente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Stipulazione dei contratti*)

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal direttore dei servizi del personale e amministrativi o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a capo ufficio.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « direttore dei servizi del personale e amministrativi » *con le altre*: « capo dei servizi amministrativi e del personale »; *e alle parole:* « capo ufficio » *le altre*: « primo dirigente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(*Approvazione dei contratti*)

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 14 della presente legge, il ministro della sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma alle parole: « capo ufficio » *le altre*: « primo dirigente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(*Acquisto e vendita dei materiali*)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo servizio nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti *a*), *b*) e *c*) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire alle parole: « capo servizio » *le altre*: « primo dirigente »; *allo stesso comma sopprimere le parole*: « con qualifica di consigliere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 quale risulta dopo la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

(*Ufficio tecnico*)

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovraintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Relazione del ministro*)

Il ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Residui*)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(*È approvato*).

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 27.

(*Carriere*)

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriera del personale ausiliario tecnico.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella *B* annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

capi operai;
operai specializzati;
operai qualificati;
operai comuni.

Nella tabella *C* annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera*)

Il decreto ministeriale che indìce il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per metà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento*)

Il decreto ministeriale che indìce il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal consiglio di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

(*È approvato*).

CAPO I.

CARRIERE DIRETTIVE

ART. 30.

(*Classificazione delle carriere direttive*)

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei dirigenti di ricerca;
carriera dei ricercatori;
carriera amministrativa;
carriera di biblioteca.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Carriera dei dirigenti di ricerca*)

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Carriera dei ricercatori*)

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore;
primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, esclu-

so il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche, prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Carriera direttiva del personale di biblioteca*)

La carriera direttiva amministrativa del personale di biblioteca è mantenuta con le

qualifiche e l'organico di cui alla tabella *B*, quadro I, lettera *d*), allegata alla presente legge.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato i seguenti emdamenti:

Sostituire il titolo con il seguente: « Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca ».

Sostituire interamente l'articolo con il seguente: « La carriera direttiva amministrativa quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

CARUSO. A nome del mio gruppo dichiaro di votare contro gli emendamenti testé letti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33, quale risulta dopo l'approvazione degli emendamenti ora accolti:

ART. 33.

(*Carriera direttiva amministrativa e del personale di biblioteca*)

La carriera direttiva amministrativa e quella del personale di biblioteca sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposto, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

(*È approvato*).

All'ultimo comma è necessario fare una modifica puramente formale, sostituire cioè la parola: « corrisposto » con l'altra « corrisposta ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Poiché agli articoli 35, 36 e 37 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 35.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del ministro della sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del ministro della sanità

previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(*Nomina del direttore dei servizi del personale e amministrativi*)

L'ufficio di direttore dei servizi del personale e amministrativi è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità d'intesa con il comitato amministrativo dell'Istituto e con il consenso dell'interessato, ad un direttore generale dell'amministrazione dello Stato.

Il conferimento ha la durata di sei anni e può essere rinnovato.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Pongo in votazione l'articolo 38 di cui gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno proposto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 38 è pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 39, 40, 41, che diverranno, rispettivamente, 38, 39, 40, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

CAPO II.

CARRIERE DI CONCETTO

ART. 39.

(*Classificazione delle carriere di concetto*)

Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;
carriera dei segretari tecnici;
carriera dei segretari di amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 40.

(*Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici*)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;
assistente tecnico capo.

(*È approvato*).

ART. 41.

(*Carriera degli assistenti tecnici*)

La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonché da un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecni-

co attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera o tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42 che diverrà articolo 41:

ART. 42.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;
segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 41.

(*È approvato*).

A seguito della soppressione dell'articolo 38, all'ultimo comma dell'articolo 42 è necessario sostituire alle parole « dell'articolo 41 » le altre « dell'articolo 40 ».

Pongo in votazione questo emendamento puramente formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 42 che diverrà articolo 41 con la modifica dell'ultimo comma testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, che diverranno, rispettivamente, 42, 43, 44, 45, 46 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

CAPO III.

CARRIERE ESECUTIVE

ART. 43.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;
carriera degli aiutanti.

(*È approvato*).

ART. 44.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.

(*È approvato*).

ART. 45.

(*Nomina ad aiutante*)

La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.

(*È approvato*).

CAPO IV.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

ART. 46.

(*Qualifiche del personale ausiliario tecnico*)

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico;
addetto tecnico capo.

(*È approvato*).

ART. 47.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*)

La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 48 che diverrà articolo 47:

TITOLO VI

RAPPORTI INFORMATIVI E DISCIPLINA

ART. 48.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi del personale e amministrativi;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o di servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera *a*) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera *h*) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera *i*) dal direttore dei servizi amministrativi e del personale.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, alla lettera e), *le parole*: « capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi del personale e amministrativi », *con le altre*: « primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 48 che diverrà articolo 47 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 49, che diverrà 48, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione.

ART. 49.

(*Irrogazione della censura*)

La censura è inflitta dal direttore di laboratorio o di servizio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 50 che diverrà articolo 49:

ART. 50.

(*Commissione di disciplina*)

La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del ministro della sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « capo ufficio », *con le altre*: « primo dirigente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 50 che diverrà 49 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, che diverranno, rispettivamente, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

ART. 51.

(*Incarichi speciali*)

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca*)

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera,

della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

(*È approvato*).

ART. 53.

(*Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*)

È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.

È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 54.

(*Orario di servizio*)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.

(*È approvato*).

ART. 55.

(*Compenso particolare*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

(*È approvato*).

ART. 56.

(*Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori*)

Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno, ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.

(*È approvato*).

ART. 57.

(*Indennità di rischio*)

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dello Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 58 che diverrà articolo 57:

ART. 58.

(*Lavoro straordinario*)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore dei servizi del personale e amministrativi fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili *pro capite*.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « direttore dei servizi del personale e amministrativi », *con le*

altre: « capo dei servizi amministrativi e del personale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 58 che diverrà articolo 57, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 59, 60, 61, 62 e 63, che diverranno, rispettivamente, 58, 59, 60, 61 e 62, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 59.

(*Lavoro notturno e festivo*)

Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

(*È approvato*).

ART. 60.

(*Mensa di servizio - nido - asilo*)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo - valutato in lire 50 milioni - per l'anno 1973 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

(*È approvato*).

ART. 61.

(*Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62.

(*Scioglimento centri di studio*)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro della sanità.

(*È approvato*).

ART. 63.

(*Regolamento interno*)

Con decreto del ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo e, per

le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 64 che diverrà articolo 63:

ART. 64.

(*Funzioni di segretario*)

Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di capo ufficio nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma alle parole: « capo ufficio » *le altre*: « direttore aggiunto di divisione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 64 che diverrà articolo 63 quale risulta dopo la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 65 e 66, che diverranno rispettivamente articoli 64 e 65 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 65.

(*Inquadramento*)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del ministro della sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 34 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo la emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 36 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 66.

(*Contingentamento del personale*)

La ripartizione del personale nei contingenti dei laboratori e servizi generali è ef-

fettuata dal comitato amministrativo su proposta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67 che diverrà articolo 66.

ART. 67.

(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori*)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratori sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotte di due anni.

Gli attuali primi ricercatori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio conservando l'anzianità di qualifica.

Gli attuali ricercatori con parametro 426 sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio conservando l'anzianità del parametro.

Gli attuali ricercatori con parametro 387 sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio, conservando la anzianità nell'attuale parametro e conseguiranno la qualifica di primo ricercatore al compimento di 8 o 9 anni di anzianità nella carriera a seconda che abbiano o no superato il concorso di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a ricercatore aggiunto.

Gli attuali ricercatori aggiunti che abbiano superato il concorso di cui al citato articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla seconda classe di stipendio conservando l'anzianità nella qualifica di provenienza e conseguiranno la terza classe di stipendio e la qualifica di primo ricercatore al compimento rispettivamente di sei e di otto anni di anzianità nella carriera.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera prevista dalla tabella *B*) quadro I lettera *b*).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il 3°, 4°, 5° e 6° comma con i seguenti:

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica

la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

CARUSO. Il nostro gruppo voterà contro questo emendamento in quanto fa riferimento al noto decreto sulla dirigenza che noi, al pari della Corte dei conti, riteniamo illegittimo, e che pertanto non intendiamo convalidare con una votazione.

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la diforma della pubblica amministrazione*. Noi riteniamo indispensabile l'approvazione di questo emendamento; considerando che questo articolo dà facoltà al personale dirigente dell'Istituto di operare una scelta, è necessario che questa sia accompagnata dal parallelo inquadramento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 67 che diverrà articolo 66 quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 68 che, se approvato, diverrà articolo 67:

ART. 68.

(*Inquadramento nelle carriere del personale di amministrazione e di biblioteca*)

Nei ruoli delle carriere direttive del personale di amministrazione e di biblioteca gli inquadramenti avvengono, anche in soprannumero, alla qualifica o classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza: gli interessati conservano la relativa anzianità.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione l'articolo 68 di cui gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno proposto la soppressione.

(*È respinto*).

Pertanto l'articolo 68 che sarebbe diventato articolo 67, s'intende soppresso.

Poiché agli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 che diverranno rispettivamente 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 69.

(*Inquadramento degli assistenti tecnici*)

Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici.

(*È approvato*).

ART. 70.

(*Inquadramento dei segretari tecnici*)

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi

del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In questo ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma.

(*È approvato*).

ART. 71.

(*Inquadramento degli aiutanti tecnici*)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

(*È approvato*).

ART. 72.

(*Inquadramento degli aiutanti*)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo l'attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

(*È approvato*).

ART. 73.

(*Inquadramento del personale ausiliario tecnico*)

Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 74 che diverrà articolo 72:

ART. 74.

(*Particolari situazioni nella carriera esecutiva*)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impie-

gati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo ad un esame colloquio per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 44, terzo comma.

A seguito della soppressione dell'articolo 38 all'ultimo comma dell'articolo 74 è necessario sostituire alle parole: « dall'articolo 44 » le altre: « dall'articolo 43 ».

Pongo in votazione questo emendamento puramente formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 74 che diverrà articolo 72 con la modifica all'ultimo comma testè approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 75 e 76, che diverranno rispettivamente 73 e 74, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 75.

(*Nomina a dirigente di ricerca*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 31, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.

(*È approvato*).

ART. 76.

(*Nomina a ricercatore*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonché a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 77 che diverrà articolo 75.

ART. 77.

(*Nomina ad assistente tecnico*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 42 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

A seguito della soppressione dell'articolo 38 al primo comma dell'articolo 77 è necessario sostituire alle parole: « dell'articolo 41 » le altre: « dell'articolo 42 ».

Pongo in votazione questo emendamento puramente formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 77 che diverrà articolo 75 con la modifica al primo comma testè approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 78 che diverrà articolo 76:

ART. 78.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli, la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 44.

A seguito della soppressione dell'articolo 38 all'ultimo comma dell'articolo 78 è necessario sostituire alla parola: « 44 », l'altra: « 43 ».

Pongo in votazione questo emendamento formale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 78 che diverrà articolo 76 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 79 che diverrà articolo 77:

ART. 79.

(*Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331*)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso l'Istituto superiore di sanità in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purché corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775 oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purché prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo rigo del primo comma aggiungere dopo la parola: « servizio » *le altre*: « anche in ruolo »;

Al terzo rigo del primo comma aggiungere dopo la parola: « sanità » *le altre*: « e sia stato assunto ».

Qual è il parere del Governo?

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole.

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 79 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 79.

(*Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331*)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio, anche in ruolo, presso l'Istituto superiore di sanità e sia stato assunto in base alla legge

6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purché corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purché prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 80, 81, 82 e 83 che diverranno rispettivamente 78, 79, 80 e 81 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 80.

(*Concorsi in fase di svolgimento*)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

(*È approvato*).

ART. 81.

(*Disponibilità per i posti in organico*)

I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per certo nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 82.

(*Cessazione dell'attività professionale*)

Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito per non oltre un anno da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purché fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 83.

(*Copertura dell'onere della spesa*)

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella *A* annessa alla presente legge;

2) dagli aumenti delle tasse di concessione governative, di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

a) per ogni specialità, lire 50.000;

b) per ogni serie o categoria, lire 25 mila;

e, quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle annesse al disegno di legge.

Do lettura della tabella *A*:

TABELLA *A*.

TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunologiche:			
Vaccini antipoliomielitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche .	Ogni serie	50.000	—
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 febbraio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro) . . .	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	50.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	—
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	—

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Alimentari e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	—
Materiali vari	Ciascuna	50.000	—
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Microanalisi:	Per i diversi importi vedi il decreto relativo		Decreto interministeriale 20 settembre 1966.
Controlli fisici:			
Controllo di apparecchi radiologici . . .	Ciascuno	50.000	—
Controllo apparecchi elettromedicali . .	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura di dosimetri e termometri . .	Ciascuno	10.000	—
Taratura di altri apparecchi di misura .	Ciascuno	30.000	—
Controllo di presidi medico-chirurgici . .	Ogni serie o categoria	20.000	—
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			—
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	—
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra) minori di 30 mg	Ciascuno	5.000	—
b) preparati di radio (Ra) maggiori di 30 mg	Ciascuno	10.000	—
c) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50.000	—
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	—

Segue: TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi di revisione:			
Per ciascuna analisi di revisione e per ogni singola voce qui elencata (cereali, farine, pane, paste alimentari, farina di malto, estratti di malto, olio (di oliva e di semi), burro, margarina, grassi idrogenati, strutto, grassi emulsionati per panificazione, cacao, cioccolato (ordinario e speciale), latte, latte condensato e in polvere, crema, panna, formaggi, ricotta, gelati, vini, birra, acqueviti, liquori, aperitivi a base di vino, alcool etilico, aceti, acque gassate, polveri per acqua da tavola, bibite di fantasia o a nome di frutto non a succo, bibite aventi nome di uno o più frutti a succo, zucchero, miele, caramelle, caffè, frutta fresca, frutta secca, marmellate, confetture, mostarde, gelatine di frutta, succhi di frutta, sciroppi, altre conserve di origine vegetale, carne fresca, carni conservate-insaccate, conserve di origine animale, estratti alimentari e prodotti affini: estratti, brodi concentrati e altri prodotti)	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Interventi fuori sede:			
Controlli ispettivi, misurazioni, prelevamenti campioni, ecc.	Ciascuno	100.000	—

L'Istituto superiore di sanità ha facoltà di effettuare ulteriori analisi, oltre quelle richieste, previo ulteriore versamento da effettuarsi in base a quanto disposto nella presente Tabella.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*:

TABELLA *B*.

CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO I. — CARRIERE DIRETTIVE.

a) *Carriera dei Dirigenti di ricerca.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
825	Dirigente di ricerca	—	Posti n. 90
772		4	
609		4	
535		5	
443		3	

b) *Carriera dei ricercatori.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
614	Primo ricercatore	—	Posti n. 200
564		4	
465		4	
443		5	
387	Ricercatore	—	
317		(*a*) 6	
243		2	

(*a*) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

c) *Carriera amministrativa.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
530	Capo servizio	—	7
426	Capo ufficio	—	13
387		2	
307	Direttore di sezione	—	15
257	Consigliere	4	
190		6 mesi	
			35

d) *Carriera di Biblioteca.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
530	Direttore della Biblioteca	—	1
426	Bibliotecario capo	—	6
387		2	
307	Bibliotecario superiore	—	9
257	Bibliotecario	4	
190		6 mesi	
			16

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO II. — CARRIERE DI CONCETTO.

a) *Carriera degli assistenti tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Assistente tecnico capo	—	16
302		—	
260		(*a*) 5	
227	Assistente tecnico	(*b*) 5	144
188		4	
160		1	
			160

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.
(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) *Carriera dei segretari tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario tecnico capo	—	5
302			
260		(*a*) 5	
227	Segretario tecnico	(*b*) 5	45
188		4	
160		1	
			50

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.
(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

c) *Carriera dei segretari amministrativi.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario capo	—	4
297	Segretario principale	—	18
255		5	
218	Segretario	—	18
178		4	
160		2	
			40

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO III. — CARRIERE ESECUTIVE.

a) *Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante tecnico	—	300
218		6	
188		(*a*) 5	
168		(*b*) 4	
143		4	
128		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

(*b*) Ridotto a due anni per personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) *Carriera esecutiva degli aiutanti.*

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245	Aiutante	—	120
213		3	
183		(*a*) 5	
163		2	
133		4	
120		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

Segue: CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO IV. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO.

Parametro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
190	Addetto tecnico capo	—	110
165	Addetto tecnico	—	160
143		(*a*) 6	
133		5	
			270

(*a*) Ridotto a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i punti c) *e* d) *della tabella* B, *Quadro* I.

Pongo in votazione i punti *c*) e *d*) della tabella *B*, Quadro I di cui gli onorevoli Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

I punti *c*) e *d*) della tabella *B*, Quadro I si intendono soppressi.

Pongo in votazione la tabella *B*, come risulta modificata dopo l'approvazione dell'emendamento Vecchiarelli e Cattaneo Petrini Giannina.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C*:

TABELLA *C*.

ORGANICO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Capi operai	n. 3
Operai specializzati	n. 12
Operai qualificati	n. 10
Operai comuni	n. 5

BERLINGUER GIOVANNI. In sede di dichiarazione di voto auspichiamo che l'Istituto superiore di sanità trovi presto con questa legge una nuova funzione. Nato come laboratorio di sanità pubblica, esso ha visto snaturata gradualmente la sua funzione attraverso provvedimenti che hanno consentito di svolgere attività per conto di enti e privati e attraverso la soppressione del laboratorio di epidemiologia e dei servizi statistici sanitari, fino ad arrivare, così, a rendere difficile la conoscenza dello stato sanitario del paese. Con un altro provvedimento, nel 1957, è stato permesso al personale direttivo di svolgere consulenze professionali esterne connesse con i compiti dell'Istituto, con il rischio di avere oscure connivenze con l'industria dei farmaci controllata dall'Istituto.

Malgrado ciò, l'Istituto ha mantenuto nel complesso una elevata dignità scientifica. Anche nella politica sanitaria, nonostante fosse costretto a posizioni marginali, è riuscito ad emergere con funzioni positive di stimolo, soprattutto per merito del suo personale, collettivamente impegnato nel suggerire e nello svolgere iniziative utili alla sanità pubblica sia nel campo della sperimentazione e dei controlli, sia nell'azione di sollecitazione alla riforma sanitaria.

L'Istituto ha sofferto, tuttavia, delle carenze legislative del suo ordinamento, e dei ritardi ed impedimenti alla riforma dei servizi sanitari in Italia.

Con l'approvazione di questa legge la prima difficoltà si avvia ad essere superata. Il provvedimento in esame, infatti, stabilisce nuovi compiti collegati ad una moderna concezione della sanità pubblica, consente contratti e servizi di ricerca senza commistione di illeciti interessi, riordina gli organi direttivi, i laboratori, i ruoli del personale in base a criteri funzionali e democratici, indispen-

sabili per la ricerca scientifica che si svolge ormai come opera collettiva e non solo individuale.

Vi sono anche delle carenze nel provvedimento in esame, sulle quali tuttavia non mi soffermerò, per l'urgenza di procedere e perché nel complesso il provvedimento rappresenta un punto avanzato nella legislazione sugli istituti di ricerca, un riferimento che dovrà essere tenuto presente nel riordinamento del CNR, dell'università e di altre istituzioni. Basti pensare alla questione del tempo pieno, sulla quale si vuole fare marcia indietro per il personale dell'università, nel momento stesso in cui si dice che per la carenza del numero dei docenti (spesso impegnati in lucrose attività professionali più che nell'insegnamento) si dovrebbero limitare le iscrizioni degli studenti.

La legge sull'Istituto superiore di sanità avrà quindi il nostro voto favorevole, e ci auguriamo che possa essere approvata rapidamente, senza modifiche, anche dal Senato. In questo modo potrà essere rimosso entro breve tempo il primo dei motivi di disagio di questo istituto (e della popolazione italiana). L'Istituto stesso rischia tuttavia di restare il « braccio e la mente » di un corpo inesistente o di un organismo frantumato, se non verrà creato il servizio sanitario nazionale. Su questo punto esprimiamo le nostre fondate preoccupazioni sia per i tempi (ci era stato detto che la discussione sarebbe stata avviata entro novembre, la federazione nazionale dell'ordine dei medici aveva pubblicato la data del dicembre); sia per i modi con cui si sta affrontando la questione: le indiscrezioni, come sempre frequenti quando un Governo non agisce alla luce del sole, anziché alla abolizione degli enti e al passaggio ad un servizio pubblico, accennano alla creazione di un super-ente che si aggiunga, col pretesto di coordinarli, a tutti gli enti esistenti; abbiamo anche fondate preoccupazioni per quanto riguarda le spese; è noto infatti, che il Governo si appresta a ripianare il *deficit* delle mutue. Ma questo è un discorso che riprenderemo col necessario vigore in altre prossime occasioni.

Per il momento, anche di fronte alle perduranti assurdità di chi accusa i comunisti di volere tutto e subito, esprimiamo un giudizio positivo su questo provvedimento che affida all'Istituto superiore di sanità nuovi compiti, che gli dà nuovi ordinamenti e che perciò, per qualche aspetto, anticipa e sollecita la riforma sanitaria e lo sviluppo di una ricerca scientifica finalizzata al benessere del paese.

FOSCHI. Desidero sottolineare e precisare il punto di vista della democrazia cristiana e, ritengo, della maggioranza sul provvedimento in esame.

Nell'approvazione di questo provvedimento è implicita la volontà della maggioranza di arrivare presto a varare la riforma sanitaria nazionale ed è importante, a questo proposito, avere scelto come punto di partenza questo provvedimento che riguarda le nuove funzioni dell'Istituto superiore di sanità, modernamente concepito come organo tecnico-scientifico dotato della necessaria autonomia d'azione, specialmente nel campo della ricerca; tutto questo è stato fatto in vista del raggiungimento di un fine costituzionale, quello della tutela della salute dei cittadini. Ritengo, quindi, che con questo atto che ci accingiamo a varare, ci si avvii verso l'attuazione del più complesso disegno di legge riguardante la riforma sanitaria nazionale.

Attualmente non esiste alcun documento ufficiale su questa riforma, anche se il ministro della sanità, in questo senso, recentemente ha detto che si è ormai giunti ad elaborare un primo schema che lui stesso a definito come schema da sottoporre al vaglio di tutta una serie di ulteriori considerazioni ed eventuali correzioni.

Pertanto credo non sia legittimo, né opportuno, proprio per l'ulteriore *iter* della riforma, accentuare una polemica su un testo, che se pure esiste, è un testo con un valore puramente indicativo di un avvio; del quale dobbiamo ringraziare il ministro della sanità per averci consentito di verificare una volontà che più volte è stata riaffermata e che più volte è stata messa in dubbio.

Per quanto riguarda la posizione della democrazia cristiana, ritengo non vi siano dubbi sulla sua volontà, espressa anche in documenti ufficiali, che in larga misura coincidevano con le posizioni dei partiti di governo e devo ritenere coincidano tuttora con le posizioni dei partiti dell'attuale maggioranza.

In ogni caso rimane nostro impegno e nostra ferma volontà di realizzare il servizio sanitario nazionale, del quale questa legge rappresenta il primo atto significativo e concreto.

BALLARDINI. Penso che faremmo un pessimo servizio a quella necessaria onestà

propagandistica che è necessario avere, se cominciassimo a dire che con questo atto comincia la riforma sanitaria. Diciamo più onestamente che è stata approvata una buona riforma dell'Istituto superiore di sanità, senza amplificare le cose.

Anche il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento che è il risultato, non dimentichiamolo, di una lunghissima elaborazione parlamentare; infatti anche se oggi si presenta come un disegno di legge, sappiamo bene che è stato elaborato nelle due precedenti legislature.

Evidentemente qualche difetto permane nel testo che stiamo esaminando, pur tuttavia in questi limiti manifestiamo il nostro parere favorevole, convinti di fare una cosa buona.

DE LORENZO FERRUCCIO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Prima di tutto desidero a nome del Governo ringraziare tutti i componenti delle Commissioni per il proficuo lavoro svolto e l'approvazione unanime del provvedimento al nostro esame, che dimostra come effettivamente il nuovo ordinamento dato all'Istituto superiore di sanità sia un ordinamento condiviso da tutti e tale da dare all'Istituto stesso la possibilità di adeguarsi alla esigenza della moderna ricerca scientifica, nel suo lavoro di controllo e di vigilanza per la tutela della salute pubblica.

Sono anch'io dell'avviso che il provvedimento che abbiamo approvato rappresenta un valido strumento di politica sanitaria e quindi un passo avanti per la riforma della assistenza sanitaria nel nostro paese.

Rispondendo all'intervento dell'onorevole Berlinguer Giovanni, vorrei dire che la stampa non ha fatto altro che ribaltare le dichiarazioni rilasciate dal ministro; inoltre vorrei dire che non si lavora all'oscuro, ma viceversa nell'ambito della maggioranza e alla luce delle linee direttive date da quest'ultima.

Non appena il ministro avrà completato il lavoro lo presenterà al Parlamento, per sentire sul provvedimento elaborato l'opinione di tutte le parti politiche, al fine di avviare concretamente la riforma dell'assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Oltre a ringraziare gli onorevoli colleghi per il lavoro svolto, desidero informare le Commissioni che nei contatti che teniamo con la presidenza della Commissione sanità del Senato, abbiamo segnalato l'opportunità di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento sull'Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda la riforma sanitaria, prendo atto con piacere delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante del Governo; nello stesso tempo vorrei ricordare che l'onorevole ministro si era impegnato, in sede di discussione del bilancio, ad esporre alla Commissione almeno le linee essenziali di una riforma che, era stato detto, avrebbe preso a fondamento il testo del disegno di legge elaborato dal precedente Governo.

Quindi attendiamo che l'onorevole ministro possa, come sempre, mantenere questa sua promessa, gradita a tutta la Commissione, e prego il rappresentante del Governo di farsi portavoce di questo nostro desiderio.

Pongo ora in votazione la tabella *C* ed ultima.

(*È approvata*).

Il disegno di legge, in un testo unificato, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge n. 1027; e proposte di legge Caruso ed altri, n. 659; e Foschi e Fracanzani, n. 823, *in un testo unificato e con il titolo*: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (1027-659-823):

Presenti e votanti 46
Maggioranza 24
Voti favorevoli 46
Voti contrari 0

(*Le Commissioni approvano*).

Hanno preso parte alla votazione per la I Commissione:

Ballardini, Bressani, Caruso, Concas, Schiavon, Fontana, Bellotti, Ianniello, Ber-

linguer Giovanni, Monti Renato, Nucci, Olivi, Riccio Stefano, Riz, Salizzoni, Tozzi Condivi, Vania, Vecchiarelli e Vetere;

e per la XIV Commissione:

Abbiati Dolores, Alessandrini, Andreoni, Astolfi Maruzza, Barba, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Cerra, Chiovini Facchi Cecilia, Cortese, Del Pennino, de Carneri, Del Duca, Di Gioia, Foschi, Gasco, Innocenti, La Bella, Morini, Quaranta, Rampa, Sgarlata, Sisto, Triva, Urso Giacinto, Venturoli.

DEL DUCA, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO